

## ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2020

<b>Soggetti:</b>	Giovani che, alla data della prima assunzione incentivata, <b>non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.</b>
<b>Incentivi:</b>	<p>L'incentivo consiste nell'<b>esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro</b>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a <b>3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.</b></p> <p>L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con le seguenti modalità:</p> <p><b>a) contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;</b> <b>b) conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</b></p> <p>L'incentivo è riconosciuto per le <b>assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018.</b></p> <p>L'incentivo si applica, <b>per un periodo massimo di dodici mesi</b>, fermo restando il limite massimo di importo pari a <b>3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato</b> a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero e' applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p> <p>Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</li><li>• contratto di apprendistato professionalizzante;</li><li>• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;</li><li>• contratto di lavoro domestico;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contratto a tempo determinato;</li> <li>• contratto a tempo indeterminato con qualifica di dirigenziale.</li> </ul>
<p><b>Modalità operative:</b></p>	<p>Non è prevista nessuna particolare procedura autorizzativa per la fruizione del presente incentivo. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità e con i codici riportati all'interno del paragrafo 11 della Circolare Inps 40 del 2 marzo 2018.</p> <p>Per le assunzioni di lavoratori nell'età compresa fra i trenta e i trentacinque anni di età, effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, si rimane in attesa di ulteriori indicazioni operative da parte dell'Inps per la corretta fruizione dell'incentivo.</p>
<p><b>Note:</b></p>	<p>Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato <b>e' stato parzialmente fruito il presente esonero</b>, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, <b>il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione</b>, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.</p> <p>Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, <b>non deve aver compiuto trenta anni</b>. Ciò vuol dire che possono accedere all'esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un'età massima di ventinove anni e 364 giorni. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 <b>il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, a trentacinque anni</b>. Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, del 2019 e del 2020, il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni.</p> <p><b>Analoghi limiti</b> anagrafici valgono <b>nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato</b> mentre nella diversa ipotesi in cui un <b>lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato</b>, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, <b>il giovane non abbia compiuto trenta anni di età;</b></p> <p>Il lavoratore <b>nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo</b></p>

**indeterminato.** Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, **l'Istituto ha realizzato un'apposita utility** attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell'Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), **le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018** ovvero a partire dalla predetta data. **Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo.**

L'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, **nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi**, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il datore di lavoro, **nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.** Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta, infatti, **la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.** Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell'esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L'incentivo è subordinato:

- a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  - all'adempimento degli obblighi contributivi;
  - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

	<p>b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 (ad eccezione del comma 1, lettere a), d), f) e del comma 2).</p>
<p><b>Coordinamento con altri incentivi:</b></p>	<p>L'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015;</li> <li>• l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-<i>bis</i>, della legge n. 92/2012;</li> <li>• per la parte residua con l'incentivo strutturale di cui all'articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, laddove ne vengano rispettati i presupposti legittimanti, anche l'incentivo "Occupazione NEET", disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (cfr. art. 8 del suddetto decreto) e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018.</li> </ul>
<p><b>Documentazione:</b></p>	<p>Art. unico, commi da 100 a 107, 113, 114, L. 205/2017</p> <p>Art. unico, comma 10, L. 160/2019</p> <p>Circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018</p>